

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 33390 Anno 2019**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: MACRI' UBALDA**

**Data Udiienza: 14/06/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

ALTERIO DOMENICO nato a NAPOLI il 27/09/1953

avverso l'ordinanza del 20/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI';

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza in data 20.6.2018 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la richiesta di Domenico Alterio di revocare e comunque sospendere la procedura esecutiva avente ad oggetto l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 10.7.2002, irrevocabile il 25.6.2003.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Precisa che il rilascio della concessione sanante per il condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, aveva comportato la revoca dell'ordine di demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Lamenta che la Corte territoriale aveva fatto erroneo riferimento ad un'ipotesi di frazionamento del manufatto, ritenendo tale la parziale demolizione dell'eccesso di cubatura. Precisa che il Comune aveva accettato la domanda di condono, in quanto si era trattato di un ampliamento avvenuto in epoca successiva al deposito dell'originaria domanda, vi erano le autorizzazioni amministrative necessarie alla demolizione proprio di quella parte eccedente i 750 metri cubi, i presupposti del condono sussistevano alla data ultima del 31.3.2003 ed a nulla valeva l'aver fondato la decisione di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione sul diniego del condono, perché v'era un'eccedenza sopravvenuta alla domanda e non ne era stata chiesta la demolizione. Assume che la zona su cui insisteva l'abuso edilizio non era sottoposta a vincolo, come indicato dallo stesso Procuratore generale nella nota del 21.11.2007, e che l'ordine di demolizione, pur costituendo una statuizione giurisdizionale di tipo sanzionatorio, aveva natura amministrativa e non era suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca, nei limiti in cui risultava assolutamente incompatibile con gli atti amministrativi della competente autorità che avevano provveduto alla sua sanatoria. Ritiene che il Giudice dell'esecuzione aveva l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione, laddove erano sopravvenuti atti amministrativi con lo stesso incompatibili, in quanto era intervenuta la procedura di condono. Ribadisce che vi erano tutti i presupposti per la sanatoria. Invoca l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., perché si trattava di un immobile adibito ad abitazione sua e del suo nucleo familiare. Ricorda infine che l'immobile si trovava in zona senza vincoli, altamente urbanizzata e con numerosi altri manufatti di origine abusiva.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

*WM*

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in doglianze di mero fatto, riprodotte di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con l'ordinanza ed ha prefigurato una rivalutazione e/o lettura alternativa delle fonti estranee al sindacato di legittimità, avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito.

Con motivazione logica e razionale la Corte territoriale ha osservato che, nonostante il ricorrente avesse ottenuto un provvedimento di condono nel 2009, il Procuratore generale aveva chiarito che, dalla disposizione del dirigente del Comune di Napoli n. 121 del 28.9.2017, era emerso che l'opera abusiva, non ancora demolita, non era suscettibile di condono. Premesso che il giudice dell'esecuzione doveva valutare in piena autonomia la conformità del bene alle prescrizioni di legge e quindi la validità amministrativa dei condoni edilizi, ha precisato a) che, nella specie, il frazionamento del manufatto era consistito nella parziale demolizione dell'eccesso di cubatura che aveva originariamente impedito all'edificio di rientrare nei limiti della condonabilità, b) che i limiti dovevano sussistere alla data ultima del 31.3.2003, mentre, a quella data, la cubatura unitaria dell'abuso edilizio era risultata superiore a quella sanabile, c) che il Comune di Napoli aveva già avviato la pratica di diniego del condono e, solo successivamente, il ricorrente aveva ridotto la cubatura dell'abuso edilizio rendendo condonabile l'opera, d) che il requisito della condonabilità era maturato dopo il 31.3.2003 e dopo la domanda di condono del 2004. Siccome la modifica dei presupposti di cubatura della domanda di condono n. 606/04 avrebbe imposto comunque il rigetto della domanda pendente e la necessità della presentazione di una nuova domanda di condono, sulla base di nuovi presupposti di cubatura, che però sarebbe stata comunque tardiva, ha concluso che il condono rilasciato il 28.2.2018 dal Comune di Napoli era da considerarsi illegittimo, con la conseguenza che l'ordine di demolizione non poteva essere revocato. D'altra parte la demolizione solo parziale della parte aggiuntiva della cubatura dell'edificio che aveva impedito il condono non aveva estinto il reato urbanistico di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 non essendo applicabile analogicamente la disciplina sui reati paesaggistici. Il reato urbanistico sulla parte di abuso edilizio, solo autodemolita e non condonata, non si era estinta in conseguenza della sola autodemolizione, cosicché l'ordine non poteva essere revocato dal giudice dell'esecuzione a causa dell'estinzione del reato che ne aveva comportato l'obbligatoria emissione. Ha aggiunto che l'abuso edilizio insisteva su zona vincolata e che non poteva essere rilasciato il condono in forma semplificata, senza acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Anche se la presenza del vincolo era stata negata dal Comune, la

hm

sentenza di condanna irrevocabile non poteva essere modificata dal giudice dell'esecuzione; inoltre, per il manufatto in cemento armato non erano stati presentati i calcoli strutturali né era stato effettuato il collaudo e mancava la documentazione di conformità alla normativa edilizia antisismica; che la Pubblica amministrazione non avesse provveduto alla demolizione, infine, non costituiva elemento ostativo a che vi avesse provveduto il Procuratore generale in esecuzione della sentenza irrevocabile.

La decisione è in linea con la consolidata interpretazione di legittimità dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Ed invero è da escludere la cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti siano subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono. Tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi giacché l'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (si veda, *ex plurimis*, Cass., Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù, Rv. 266034, secondo cui è illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica). Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata e non discrezionale della Pubblica amministrazione. Per le medesime ragioni, non è ammissibile una sanatoria parziale che non contempli gli interventi eseguiti nella loro integrità, come nel caso, ad esempio, in cui la sanatoria presupponga la conservazione di alcune opere e la demolizione delle parti di volumetria in eccedenza.

A tal fine va ribadito il principio già espresso da Cass., Sez. 3, n. 41567 del 04/10/2007, Rubechi, Rv. 238020, che ha affermato che non sono legittimi, e pertanto sono inidonei ad estinguere il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, i provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere ed alla loro conformità agli strumenti urbanistici.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 14 giugno 2019